

Condizioni di Assicurazione Viaggi per il Settore Alberghiero 2021 della EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG copertura assicurativa per cancellazione vacanza (ERV-RVB Settore alberghiero 2021 nella versione Condizione particolare N. 2 copertura assicurativa per cancellazione vacanza)

Se nelle presenti condizioni di assicurazione compaiono denominazioni riferite a persone riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente sia a persone di genere maschile che femminile.

Parte generale

Articolo 1

Chi è il soggetto assicurato?

I soggetti assicurati sono le persone specificate nel certificato di assicurazione.

Articolo 2

Dove si applica la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa si applica all'interno del territorio europeo in senso geografico, in Russia, in tutti gli stati e le isole bagnati dal Mar Mediterraneo, in Giordania, a Madeira, nelle Isole Azzorre e Canarie, ad eccezione della Siria e della Crimea.

Articolo 3

Quando ha inizio e quando termina la copertura assicurativa?

1. La copertura assicurativa per il viaggio si applica fino alla scadenza prescelta. Le seguenti clausole riferite al viaggio trovano applicazione analogamente anche per i contratti d'albergo.
2. La copertura assicurativa ha inizio nel momento in cui si lascia il proprio luogo di residenza abituale, ovvero la seconda residenza, o il luogo di lavoro, e termina con il rientro in uno dei suddetti luoghi o, se precedente, alla scadenza dell'assicurazione. Gli spostamenti tra i vari luoghi precedentemente indicati non sono compresi nella copertura assicurativa.
3. Per le prestazioni di annullamento del viaggio, la copertura assicurativa ha inizio all'atto della stipula della polizza (al riguardo si veda però l'Articolo 4, punto 2.).

Articolo 4

Quando va stipulata l'assicurazione?

1. L'assicurazione deve essere stipulata prima della data di inizio del viaggio.
2. Le assicurazioni che prevedono prestazioni per annullamento del viaggio devono essere stipulate al più tardi entro 3 giorni dalla prenotazione del viaggio. Qualora l'assicurazione venga stipulata solo dopo la prenotazione del viaggio, la copertura assicurativa per le prestazioni di annullamento del viaggio avrà inizio solo a partire dal 10° giorno successivo alla stipula dell'assicurazione (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale). Si tenga conto della norma speciale riguardante il motivo di annullamento "Gravidanza" di cui all'Articolo 11 punto 2.1.3.

Articolo 5

Quando va pagato il premio?

Il premio va pagato subito dopo la stipula della polizza di assicurazione.

Articolo 6

Cosa non è assicurato (esclusioni)?

1. Non è prevista copertura assicurativa per gli eventi
 - 1.1. provocati con dolo o colpa grave dall'assicurato;
 - 1.2. che sopraggiungono a seguito di attività o operazioni effettuate durante il servizio prestato presso la marina militare, l'esercito o l'aeronautica militare;
 - 1.3. causati da qualsiasi influsso risultante da armi nucleari, biologiche e chimiche (armi NBC);
 - 1.4. legati a situazioni di guerra, guerra civile e condizioni di conflitto o disordini interni. Nel caso in cui l'assicurato venga sorpreso da uno di tali eventi durante il viaggio assicurato, la copertura assicurativa è da ritenersi valida fino all'immediato viaggio di rientro dal paese interessato. Non è prevista in ogni caso alcuna copertura assicurativa per la partecipazione attiva a guerre, guerre civili, conflitti e disordini interni;
 - 1.5. che insorgono durante viaggi intrapresi nonostante il monito delle autorità. Sono da intendersi quale monito delle autorità contro i viaggi tutti i moniti (per un intero paese) e i moniti parziali (per uno specifico territorio) lanciati dal Ministero degli Esteri austriaco. In caso di monito contro i viaggi a causa di epidemie o pandemie, l'esclusione si applica solamente per eventi direttamente e causalmente correlati a queste. Nel caso in cui venga lanciato un monito durante il viaggio coperto dall'assicurazione, tale da imporre l'urgente rientro, la copertura assicurativa è da ritenersi valida fino all'immediato viaggio di rientro dal paese interessato.
 - 1.6. risultanti da atti intenzionali perseguibili penalmente, tentati o compiuti dall'assicurato;
 - 1.7. conseguenti a scioperi;
 - 1.8. provocati dal suicidio o dal tentativo di suicidio dell'assicurato;
 - 1.9. che sopraggiungono durante viaggi in territori inaccessibili o inesplorati e a un'altitudine superiore ai 6.000 metri s.l.m.;
 - 1.10. provocati dall'influsso di radiazioni ionizzanti ai sensi della legge austriaca sulla radioprotezione (Strahlenschutzgesetz) oppure causati dall'energia nucleare;
 - 1.11. che compromettono considerevolmente lo stato di salute psico-fisica dell'assicurato attraverso l'assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o medicinali;
 - 1.12. conseguenti alla guida di un veicolo a motore, se il conducente è sprovvisto del permesso di guida che sarebbe necessario per

guidare nel paese in cui è occorso l'evento; questo vale anche nel caso in cui il veicolo in questione non venga guidato su strade pubbliche;

- 1.13. conseguenti all'utilizzo di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (es. apparecchi di volo da diporto o sportivo a motore, alianti, deltaplani, deltamotore, mongolfiere, parapendio e utilizzo di paracaduti) o come passeggero di un apparecchio di volo da diporto o sportivo a motore, per il quale è presente l'autorizzazione al trasporto di passeggeri. Per passeggero s'intende un soggetto che non sia causalmente correlato all'uso dell'apparecchio di volo da diporto o sportivo e non sia un membro dell'equipaggio né eserciti un'attività professionale mediante apparecchio di volo da diporto o sportivo. Punto 1.13. non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio;
- 1.14. conseguenti alla partecipazione, in veste di conducente, di passeggero o di occupante di un veicolo a motore, a competizioni motoristiche (ivi incluse le relative sessioni di allenamento e di qualificazione), nelle quali lo scopo sia percorrere nel minor tempo possibile un tracciato prestabilito o superare ostacoli o un terreno accidentato, o che occorrono durante corse su circuiti automobilistici. Punto 1.14. non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio;
- 1.15. risultanti dall'esercizio di attività sportive che rientrano nella categoria del professionismo, incluso l'allenamento. Punto 1.15. non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio;
- 1.16. conseguenti alla partecipazione a competizioni sportive regionali, nazionali o internazionali, nonché alle prove ufficiali per tali manifestazioni. Punto 1.16. non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio;
- 1.17. risultanti dall'esercizio di attività di immersione nel caso in cui l'assicurato non sia in possesso di un brevetto internazionale valido per effettuare immersioni alla profondità considerata, tranne nel caso di partecipazione ad un corso di immersione con un insegnante autorizzato. Non è comunque prevista copertura assicurativa in caso di immersioni ad una profondità superiore a 40 m. Punto 1.17. non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio;
2. Per i casi di annullamento del viaggio e di interruzione del viaggio, non è prevista copertura assicurativa qualora il motivo dell'annullamento del viaggio esistesse o fosse prevedibile già all'atto della stipula dell'assicurazione e il motivo dell'interruzione esistesse o fosse prevedibile già all'inizio del viaggio.
3. Se il contraente o l'assicurato è una persona, un'azienda o un'organizzazione sottoposta a sanzioni, che figura nell'elenco delle sanzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America o della Repubblica d'Austria, e in proporzione alla sanzione, non viene concessa alcuna copertura assicurativa per questa persona, azienda od organizzazione, non viene effettuato alcun pagamento e non viene erogata alcuna prestazione, che spetti ad essa direttamente o indirettamente.

Articolo 7

Cosa significano le somme assicurate?

1. Le somme assicurate riportate nell'elenco delle prestazioni della polizza rappresentano la prestazione massima dell'assicuratore per tutti i casi di sinistro prima e durante un viaggio.
2. In caso di stipula di più polizze che si sovrappongono con riguardo alla durata della copertura assicurativa, non è prevista una moltiplicazione delle somme assicurate.

Articolo 8

Quali clausole si devono rispettare ai fini del mantenimento della copertura assicurativa (obblighi)?

Gli obblighi, la cui violazione determina l'esenzione dalla prestazione da parte dell'assicuratore secondo i requisiti e le limitazioni previsti dal § 6 comma 3 della legge austriaca sui contratti assicurativi - VersVG (vedasi Appendice), sono i seguenti:

- Il contraente o l'assicurato devono
 1. comunicare immediatamente all'assicuratore l'avvenuto caso di sinistro; fornire all'assicuratore immediata ed esaustiva comunicazione scritta in merito all'evento dannoso e all'entità del danno;
 2. al verificarsi di un motivo di annullamento del viaggio rientrante nella copertura assicurativa, annullare il viaggio con la massima tempestività possibile, onde contenere il più possibile le spese di annullamento;
 3. per quanto possibile contribuire all'accertamento dei fatti, fornendo all'Assicuratore ogni informazione utile allo scopo, veritiera, e consentire ogni indagine accettabile sulla causa e sull'ammontare dell'obbligo della prestazione assicurativa;
 4. nella misura in cui ciò sia ragionevole nelle circostanze del singolo caso,
 - 4.1. trasmettere all'assicuratore la documentazione comprovante la causa e l'ammontare dell'obbligo della prestazione assicurativa (ad esempio fattura dei costi di annullamento, conferme della prenotazione, verbali di polizia, dichiarazioni delle compagnie aeree, certificati medici e ospedalieri, fatture, ecc.). La documentazione in originale deve essere trasmessa all'assicuratore dietro specifica richiesta, qualora l'assicuratore risarcisca il danno;
 - 4.2. in caso di malattia o infortunio, farsi rilasciare una conferma dal medico curante (in caso di interruzione del viaggio dal medico del luogo);
 - 4.3. denunciare tempestivamente i danni insorti in custodia di

- un'impresa di trasporti o di una struttura ricettiva al soggetto interessato immediatamente dopo la scoperta e farsi rilasciare la relativa attestazione;
- 4.4. denunciare tempestivamente i danni insorti a seguito di un'azione rilevante penalmente, esponendo in maniera precisa le circostanze di fatto e fornendo indicazioni in merito all'entità del danno all'ufficio di polizia competente del posto, e farsi rilasciare la relativa attestazione.

Articolo 9

In che forma devono essere trasmesse le dichiarazioni?

Tutte le denunce e le informazioni del contraente, del soggetto assicurato e di altri terzi soggetti legati al contratto assicurativo devono essere trasmesse mediante modulo online dell'assicuratore, mail, fax o posta.

Articolo 10

Cosa trova applicazione in caso di pretese risultanti da altre assicurazioni (principio della sussidiarietà)?

Tutte le prestazioni assicurative hanno carattere di sussidiarietà e vengono pertanto erogate solo qualora non sia possibile ottenere risarcimento da altre assicurazioni sociali o private esistenti. I diritti dell'assicurato derivanti dal presente contratto di assicurazione rimangono intatti: se l'assicurato denuncia il sinistro all'assicuratore, questi deve pagare anticipatamente e liquidare il sinistro alle condizioni previste.

Parte speciale

A. Annullamento del viaggio e interruzione del viaggio

Articolo 11

Che cos'è assicurato?

- Oggetto del contratto di assicurazione è un viaggio prenotato (es. sistemazione presso una struttura alberghiera o locazione di una struttura ricettiva). Possono essere assicurate anche eventuali prestazioni o spese di viaggio accessorie, prenotate aggiuntivamente, le quali dovranno essere anch'esse considerate nell'ammontare della somma di assicurazione annullamento viaggio prescelta.
- Si verifica un caso di sinistro se l'assicurato non può intraprendere il viaggio o una parte del viaggio oppure deve interrompere il viaggio a causa di uno dei seguenti motivi:

2.1. Motivi medici

- 2.1.1. Decesso dell'assicurato;
- 2.1.2. Malattia grave improvvisa, lesioni personali gravi derivanti da un incidente, inatteso acuitizzarsi di una malattia esistente o di una conseguenza di incidente, rottura o allentamento delle protesi articolari impiantate nell'assicurato o reazione avversa a vaccino;
- 2.1.3. Parto prematuro o comparsa inattesa di gravi complicazioni fino alla 35a settimana di gravidanza inclusa. L'arrivo di una gravidanza è coperto dall'assicurazione solo se la polizza è stata stipulata al più tardi entro i 3 giorni successivi alla prenotazione del viaggio;

2.2. Motivi professionali o scolastici

- 2.2.1. Perdita, senza colpa, del posto di lavoro a seguito del licenziamento dell'assicurato da parte del datore di lavoro;
- 2.2.2. Messa in cassa integrazione dell'assicurato a causa di difficoltà economiche di natura stagionale dell'azienda, in cui è impiegato l'assicurato, se a causa di ciò lo stipendio lordo normalmente percepito si riduce di almeno il 35% per un periodo di almeno tre mesi consecutivi;
- 2.2.3. Richiamo dell'assicurato al servizio militare o civile, posto che le autorità competenti non accettino la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio del richiamo in servizio;
- 2.2.4. Mancato superamento dell'esame di maturità o di un analogo esame a conclusione di un corso di studi almeno triennale da parte dell'assicurato immediatamente prima della data prevista del viaggio prenotato prima dell'esame.

2.3. Motivi familiari

- 2.3.1. Malattia grave improvvisa, lesioni personali gravi derivanti da un incidente, inatteso acuitizzarsi di una malattia esistente o di una conseguenza di incidente, rottura o allentamento delle protesi articolari impiantate nell'assicurato o decesso (anche suicidio) di un familiare o di un'altra persona vicina all'assicurato, qualora a seguito di ciò sia richiesta con urgenza la presenza dell'assicurato. L'assicurato è tenuto a specificare per iscritto il nome di tale persona all'atto della stipula dell'assicurazione; per ogni prenotazione è consentito indicare solo una persona;
- 2.3.2. Presentazione di domanda di separazione o di divorzio (in caso di separazione consensuale la corrispondente domanda) presso il tribunale competente o cessazione della coabitazione sotto lo stesso tetto prima del viaggio assicurato che prevede la partecipazione di entrambi i coniugi o partner;
- 2.3.3. Scioglimento della convivenza (da almeno sei mesi) mediante rinuncia alla residenza congiunta prima del viaggio assicurato, che prevede la partecipazione di entrambi i conviventi (è necessaria la dichiarazione giurata dei conviventi interessati);

2.4. Motivi derivanti da fatto illecito e danni materiali

- 2.4.1. Danni materiali considerevoli alla proprietà dell'assicurato presso uno dei suoi luoghi di residenza a causa di eventi naturali (inondazioni, uragani, ecc.), incendio, rottura delle tubazioni dell'acqua o reati commessi da terzi, qualora a seguito di tali eventi sia richiesta la presenza dell'assicurato.

2.5. Altri motivi

- 2.5.1. Notifica inaspettata di una citazione in giudizio alla persona dell'assicurato, posto che il tribunale competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio della citazione.

- Il caso di sinistro si applica nei confronti degli assicurati interessati dall'evento, nei confronti dei loro familiari partecipanti al viaggio come

- assicurati equivalenti e inoltre, per ogni evento, nei confronti di massimo altri sei assicurati equivalenti anch'essi partecipanti al viaggio. Per "assicurati equivalenti" si intendono coloro i quali sono parimenti assicurati presso la Europäische Reiseversicherung AG Vienna in caso di sinistro.
- Per "componenti del nucleo familiare" si intendono il coniuge (ovvero, rispettivamente, il partner registrato in caso di unione di fatto, e il convivente in caso di luogo di residenza congiunto), i figli (figliastri, generi e nuore, nipoti, bambini in affido), i genitori (patrigni e matrigne, suoceri, nonni, genitori affidatari), fratelli e sorelle, e cognati dell'assicurato – in caso di unione di fatto regolarmente registrata o di convivenza presso lo stesso luogo di residenza, si intendono inoltre i relativi figli, genitori e fratelli del partner/convivente.

Articolo 12

Quali costi vengono rimborsati?

L'assicuratore rimborsa

- in caso di annullamento del viaggio
 - i costi di annullamento dovuti in virtù del contratto di viaggio;
- in caso di interruzione del viaggio, le quote già pagate, ma non utilizzate, del viaggio coperto da assicurazione;
- Non è previsto il rimborso per le spese di abbattimento e licenze di caccia in caso di viaggi a scopo venatorio.

B. Arrivo ritardato

Articolo 13

Quali costi vengono rimborsati in caso di arrivo ritardato?

- Si verifica un caso di sinistro se durante il viaggio di andata verso la località di soggiorno prenotata sopraggiunge uno degli eventi di seguito indicati, a causa del quale tale località non può essere raggiunta alla data prenotata ed è quindi impossibile usufruire dei servizi di pernottamento e vitto:
 - Infortunio o incidente stradale del soggetto assicurato;
 - Guasto tecnico all'autovettura privata utilizzata;
 - Ritardo di un mezzo di trasporto pubblico (ivi inclusi i ritardi di volo) di almeno due ore (nella fattispecie si fa riferimento all'arrivo ritardato nel luogo di destinazione). Non è prevista copertura assicurativa in caso di catastrofi naturali, blocchi di spazio aereo, blocchi degli aeroporti, blocchi stradali (eccetto eventi atmosferici in loco conformemente al punto 1.4.), code, ritardo dei voli in caso di biglietti prenotati integrati e mancato rispetto dei tempi minimi di coincidenza;
 - Blocco stradale conseguente a un evento naturale occorso sul posto (es. pericolo di valanghe e slavine, smottamento, inondazione).
- L'assicuratore rimborsa le spese extra per il vitto e l'alloggio, che risultino necessarie e possano essere documentate, fino al massimale pattuito (copertura singola). Qualora il danno risultante dal verificarsi di un evento (es. situazione meteorologica generale) in relazione a diversi casi di sinistro occorsi nel corso della stessa settimana (da sabato a venerdì) superi l'ammontare di € 800.000 (soglia cumulativa), gli indennizzi spettanti ai singoli assicurati saranno ridotti in proporzione. In tal caso l'assicuratore risponde del danno derivante dal singolo contratto in proporzione alla soglia cumulativa in rapporto al totale di tutti gli indennizzi risultanti dai contratti di assicurazione in questione.

Appendice

Estratto della legge austriaca sui contratti assicurativi (VersVG)

§ 6. legge austriaca sui contratti assicurativi

(1) Se nel contratto è convenuto che l'assicuratore deve essere esonerato dalla prestazione in caso di violazione di un obbligo il cui adempimento nei confronti dell'assicuratore è previsto prima che si verifichi il sinistro, l'effetto giuridico convenuto non si produce ove la violazione sia da considerarsi non imputabile alla persona obbligata. L'assicuratore può recedere dal contratto senza preavviso entro un mese da quando ha conoscenza della violazione, a meno che la violazione sia da considerarsi non imputabile alla persona obbligata. L'assicuratore che non receda dal contratto entro un mese non potrà in alcun modo invocare l'esonerazione concordata.

(1a) Inoltre, in caso di violazione di uno degli obblighi volti a salvaguardare l'equivalenza tra rischio e premio che sta alla base del contratto di assicurazione, l'esonerazione concordata insorge solo proporzionalmente alla misura in cui il premio convenuto sia inferiore alla tariffa del premio previsto per il maggiore rischio. In caso di violazione di obblighi relativi a semplici segnalazioni e denunce, che non influiscano in alcun modo sulla valutazione del rischio da parte dell'assicuratore, l'esonerazione dalla prestazione è limitato ai casi di violazione intenzionale.

(2) In caso di violazione di un obbligo imposto al contraente, a prescindere dall'applicabilità del comma 1a, al fine di ridurre il rischio o di evitare l'aumento del rischio, l'assicuratore non potrà invocare l'esonerazione dalla prestazione, a meno che la violazione non abbia influito sull'insorgere del sinistro o sull'entità della prestazione dovuta dall'assicuratore.

(3) Se l'esonerazione dalla prestazione è convenuto per il caso di violazione di un obbligo da adempiere nei confronti dell'assicuratore dopo il sinistro, l'effetto giuridico convenuto non si produce se la violazione non è dovuta né a dolo, né a negligenza grave. Se l'obbligo non viene violato con l'intenzione di influenzare l'obbligo di prestazione dell'assicuratore o di compromettere l'accertamento di circostanze palesemente significative per l'obbligo di prestazione dell'assicuratore, l'assicuratore è tenuto alla prestazione, a meno che la violazione non abbia inciso né sull'accertamento del sinistro né sulla determinazione o sull'entità della prestazione dovuta dall'assicuratore.

(4) È nullo qualsiasi accordo che autorizzi l'assicuratore a recedere dal contratto in caso di violazione di un obbligo.

(5) L'assicuratore potrà accampare diritti in relazione alla violazione per negligenza di un obbligo concordato solo a condizione che il contraente abbia ricevuto in precedenza le condizioni contrattuali o altri documenti con cui venga comunicato l'obbligo in questione.

Agenzia d'assicurazione

Europäische Reiseversicherung AG

con sede a Vienna, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Vienna

Tel. +43/1/317 25 00, E-mail: info@europaeische.at,

www.europaeische.at

Registro Imprese Tribunale Commerciale Vienna FN 55418y

Autorità di vigilanza: FMA, autorità di vigilanza dei mercati finanziari dell'Austria, sezione Vigilanza sulle Assicurazioni, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Vienna.

La società Europäische Reiseversicherung appartiene al gruppo Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste, iscritto al Registro delle imprese assicurative IVASS con il numero 026